

Pubblicato il 26/09/2018

Sent. n. 1056/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1068 del 2017, proposto da Gian Mario Gerbaudo, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Milan, con domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Bruno Buozzi n. 3;

contro

Comune di Centallo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Paolo Golinelli, Alessandra Golinelli, Giovanni Martino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Martino in Torino, via G. Giusti n. 3;

per l'annullamento

- dell'ordinanza di ingiunzione alla demolizione di opere eseguite in assenza di SCIA 04.08.2017 n. 2595 con cui il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Sezione Urbanistica ed Edilizia Privata, geom. Enrica Brignone, ha intimato al sig. Gian Mario Gerbaudo di procedere alla "*demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese delle opere abusivamente realizzate in Centallo, Reg. Brignola n. 30, consistenti nella posa di un tratto di tubazione irrigua sottostante la strada interpoderale entro il termine di 90 giorni con effetto dalla notifica della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.*";

- di tutti gli atti presupposti, preordinati, conseguenti e comunque connessi del procedimento, compresi, ma non solo, il verbale di accertamento 30.05.2017 del Comandante dei Vigili Urbani del Comune di Centallo, signor Adriano Vairoletti, e la nota 13.06.2017 prot. 6115/2017 con cui il geom. Enrica Brignone ha comunicato al sig. Gian Mario Gerbaudo l'avvio del procedimento finalizzato alla repressione del contestato abuso edilizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Centallo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 settembre 2018 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con l'ordinanza n. 2595 del 4/8/2017 il Comune di Centallo ha ingiunto al sig. Gian Mario Gerbaudo di demolire le "*opere abusivamente realizzate in Centallo, Reg. Brignola n. 30, consistenti nella posa di un tratto di tubazione irrigua sottostante la strada interpoderale*", in assenza di titolo edilizio. Tale provvedimento ha fatto seguito a un verbale di accertamento della Polizia municipale di Centallo in data 30/5/2017 e alla comunicazione di avvio del procedimento amministrativo di cui

alla nota prot. n. 6115/2017 del 13/6/2017, riscontrata dall'interessato con una memoria di osservazioni del 23/6/2017. La citata ordinanza risulta così motivata:

“Rilevato che tale intervento risulta soggetto, sotto l'aspetto urbanistico, a Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.

Considerato che, presso l'archivio comunale delle pratiche edilizie, non risultano provvedimenti autorizzativi per la realizzazione delle opere sopradescritte...”.

2) Contro tale provvedimento il sig. Gian Mario Gerbaudo ha proposto il ricorso in epigrafe deducendo, in sintesi:

- che la posa del tratto di tubazione oggetto di causa aveva lo scopo di ripristinare/assicurare il deflusso delle acque necessarie per consentire l'irrigazione dei suoi fondi;

- che l'intervento rientra nell'ambito delle attività edilizie libere e, in particolare, nella previsione di cui all'art. 6 comma 1 lett. d) del T.U.E., come evidenziato nelle osservazioni, sulle quali peraltro l'Amministrazione non si è pronunciata;

- che il Comune ha erroneamente fatto applicazione dell'art. 31 del T.U.E., che riguarda solo le opere eseguite in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire e non anche quelle eseguite in assenza di SCIA, per le quali opera il diverso regime sanzionatorio ex art. 37, che prevede solo una sanzione pecuniaria.

3) Per resistere al ricorso si è costituito in giudizio il Comune di Centallo, che:

- ha escluso la riconducibilità dell'intervento in questione alla tipologia dell'attività edilizia libera ex art. 6 comma 1 lett. d) del T.U.E., tenuto conto delle caratteristiche e dell'entità dei lavori eseguiti;

- ha rilevato che la strada interpodereale interessata dai lavori risulta catastalmente sul sedime di proprietà di un vicino del ricorrente (Alladio), rispetto al quale il sig. Gerbaudo non vanta diritti;

- ha sostenuto che la sanzione della demolizione è compatibile con l'accertata mancanza di SCIA.

4) Nella camera di consiglio del 5 dicembre 2017 questo TAR, con l'ordinanza n. 525, ha accolto la domanda incidentale di sospensione del provvedimento impugnato.

La causa è stata trattata nel merito all'udienza del 20 settembre 2018, in vista della quale nessuna delle parti ha depositato ulteriori scritti o documentazione; ed è infine passata in decisione.

5) Il Collegio non ha motivo di discostarsi dall'orientamento seguito nella fase cautelare ed espresso nell'ordinanza n. 525/2017 in cui si legge:

“... ad un primo esame, sembrano meritevoli di apprezzamento e, comunque, di approfondimento le censure formulate nel ricorso secondo cui l'intervento di cui si discute rientrerebbe nell'attività edilizia libera in quanto riconducibile alla previsione ex art. 6 comma 1 lett. d) TUE”;

“... sul punto le difese del Comune resistenti non appaiono convincenti, anche perché riferite a una circostanza (che la strada interpodereale interessata dall'intervento risulterebbe catastalmente sul sedime di proprietà Alladio) di cui non c'è traccia nel provvedimento impugnato”.

In tema di attività edilizia libera l'art. 6 comma 1 del T.U. n. 380/2001 così dispone:

“Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

.....

d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;.....”.

Nel caso in esame non è contestato che l'intervento all'origine del provvedimento impugnato sia consistito nell'interramento, al di sotto di una strada interpodereale, di un tratto di tubazione funzionale all'uso irriguo dei fondi di proprietà del ricorrente.

La previsione di cui alla citata lettera d) si riferisce sia ai *“movimenti di terra strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola”*, sia alle *“pratiche agro-silvo-pastorali”*, sia agli *“interventi su impianti idraulici agrari”*, in quanto riconducibili a tali pratiche; una lettura non parcellizzata della

norma consente di farvi rientrare anche il tipo di intervento oggetto della presente controversia, in quanto riguardante la posa di opere destinate ad un uso irriguo funzionale all'attività agricola, nonché i connessi movimenti di terra; opere che, anche alla luce della documentazione fotografica prodotta dalle parti, non appaiono di consistenza particolarmente rilevante.

Risulta quindi fondato e assorbente il primo motivo di ricorso, mentre resta estraneo all'oggetto della causa il profilo relativo all'asserita esecuzione dell'intervento sul sedime di proprietà Alladio che è stato rilevato dall'Amministrazione resistente solo in memoria, senza che ve ne sia traccia nella motivazione del provvedimento impugnato e fermo restando che si tratta semmai di questione di rilievo privatistico.

6) In relazione a quanto sopra il ricorso deve essere accolto e il provvedimento impugnato va conseguentemente annullato.

Le spese di causa vanno poste a carico della parte soccombente e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso in epigrafe e conseguentemente annulla il provvedimento impugnato.

Condanna il Comune di Centallo al pagamento delle spese del giudizio in favore del ricorrente nella misura di euro 2.000,00 (duemila/00) oltre agli accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 settembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente, Estensore

Silvia Cattaneo, Consigliere

Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE

Carlo Testori

IL SEGRETARIO